

Codice A1107A

D.D. 5 maggio 2016, n. 211

Lavori di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juvarriana nell'ambito del programma generale di restauro e di valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel Parco La Mandria (CUP J32I97000000001). Provvedimenti in ordine alla rata di saldo ex art. 141 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in favore di Guerrini Costruzioni Generali s.p.a. in fallimento

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 1207 del 25.11.2002 è stata indetta gara a procedura aperta per i lavori di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juvarriana nell'ambito del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel Parco La Mandria (TO);

- con Determinazione dirigenziale n. 1009 del 29.10.2003 i predetti lavori di restauro sono stati aggiudicati all'A.T.I. GUERRINI Costruzioni Generali S.p.A. (per brevità "Guerrini s.p.a." Capogruppo mandataria) – ARCAS S.p.A. – M.I.T. DI ULIVI & ZEME S.r.l. - corrente in Torino, Via Medail n. 36 - per l'importo di € 11.964.005,43 oltre IVA di cui € 82.191,75 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi;

- al fine di eseguire i lavori in esame, le predette imprese si sono a suo tempo riunite in associazione temporanea costituita in conformità dell'art. 10 comma 1 lett. d) della L. n. 109/94, conferendo all'impresa GUERRINI s.p.a. mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, in virtù di atto Notaio Giulio Biino in Torino del 27.10.2003 rep. n. 11580/ n. 5454 fasc. registrato a Torino il 28.10.2003;

- per effetto del mandato con rappresentanza conferito come sopra specificato, il mandatario rappresentante Guerrini S.p.a. può, a nome e per conto del raggruppamento, "*compiere tutte le operazioni e gli atti*" necessari allo svolgimento dell'appalto (art. 3 dell'atto sopra citato), tra i quali "*stipulare in nome e per conto delle imprese stesse tutti gli atti consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione dei lavori*" nonché "*incassare somme e rilasciare quietanza sia in conto sia saldo*" (art. 4 dell'atto sopra citato);

- in data 26.11.2003 è stato stipulato con la suddetta A.T.I. Appaltatrice contratto rep. n. 8645 del 20.11.2003, registrato al 2° Ufficio delle Entrate di Torino al n. 9724 Serie 3;

- con Determinazioni dirigenziali nn. 51 del 25.01.2006, 800 dell'01.08.2007, 1342 del 19.11.2008 e 1494 del 30.12.2009 e i relativi atti di sottomissione repp. nn. 11003 del 24.02.2006, 12696 del 3.09.2007, 14069 del 12.12.2008 e 15097 del 5.02.2010, sono state approvate apposite perizie di variante;

- con Determinazioni dirigenziali nn. 895 del 10.09.2007, 1133 del 19.10.2009 e 511 del 17.06.2010 sono stati approvati i Verbali Concordamento Nuovi Prezzi nonché la documentazione correlata;

- per effetto degli atti aggiuntivi sopra indicati l'importo contrattuale è stato aumentato e rideterminato in € 19.503.222,18, oltre IVA e così per complessivi € 21.453.544,41 o.f.c.;

- per far fronte alla suddetta spesa sono stati predisposti i seguenti impegni:

I. n. 6160/2002 di € 10.320.139,00 o.f.c. sul Cap. 20364 con Determinazione dirigenziale n. 1207 del 25.11.2002 di cui € 1.596.678,70 o.f.c. in pensione, in parte reimpegnati come segue:

- per € 764.781,36 o.f.c. sul capitolo 205056 con Determinazione dirigenziale n. 1268 del 18.11.2009 - I. n. 4974/2009;
- per € 119.503,03 o.f.c. sul capitolo 204704 con Determinazione dirigenziale n. 1272 del 30.11.2010 - I. n. 3542/2010 (reimputato in I. n. 2352/2016 per € 40.712,11 o.f.c.);
- per € 156.064,37 o.f.c. sul Cap. 204704 con Determinazione dirigenziale n. 1428 del 9.12.2009 - I. n. 5658/2009;

I. n. 5279/2003 di € 2.831.266,97 o.f.c. sul Cap. 20364 con Determinazione dirigenziale n. 1009 del 20.10.2003 di cui € 1.730.496,97 o.f.c. in pensione reimpegnati per l'intero importo sul capitolo 204704 con Determinazione dirigenziale n. 1272 del 30.11.2010 - I. n. 3542/2010 (reimputato in I. n. 2352/2016);

I. n. 3890/2007 di € 1.736.434,24 o.f.c. sul Cap. 20300 con Determinazione dirigenziale n. 907 del 12.9.2007;

I. n. 3206/2007 di € 682.253,88 o.f.c. sul Cap. 20300 con Determinazione dirigenziale n. 800 del 1.8.2007;

I. n. 6476/2007 di € 3.958.864,38 o.f.c. sul Cap. 204844 con Determinazione dirigenziale n. 154 del 17.12.2007 di cui € 1.108.150,05 o.f.c.;

I. n. 6477/2007 di € 1.417.000,00 o.f.c. sul Cap. 205056 con Determinazione dirigenziale n. 154 del 17.12.2007 di cui € 1.409.572,92 o.f.c.;

I. n. 899/2010 di € 622.498,99 o.f.c. sul Cap. 204704 con Determinazione dirigenziale n. 289 del 11.3.2010;

I. n. 1710/2010 di € 2.123.015,62 o.f.c. sul Cap. 204704 con Determinazione dirigenziale n. 643 del 6.7.2010;

I. n. 3191/2010 di € 669.641,64 o.f.c. sul Cap. 204704 con Determinazione dirigenziale n. 873 dell'8.9.2010;

I. n. 3688/2012 di € 1.134.776,90 o.f.c. sul Cap. 257003 con Determinazione dirigenziale n. 1106 del 28.12.2012 (reimputato per la residua somma di € 549.582,77 o.f.c. con I. n. 2904/2016);

- con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11.10.2007 la Stazione Appaltante ha preso atto che, con atto rogito Notaio Dott. Giulio Biino in Torino – rep. n. 21208/Fascic. N. 10720 del 26.9.2007 registrato il 5.10.2007 a Torino, 2° Ufficio delle Entrate al n. 17147- Serie 1T, le Imprese Guerrini S.p.A. e Arcas S.p.a., facenti parte dell'A.T.I. Appaltatrice sopra citata, hanno ceduto ex art. 117 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., i crediti maturati e maturandi nonché ogni altro futuro credito nascente dal contratto d'appalto sopra menzionato in favore di Intesa Mediofactoring S.p.A., disponendo l'emissione dei mandati di pagamento in favore della cessionaria conformemente alle modalità indicate nell'atto notarile sopra citato;

- i lavori in esame sono ultimati in data 26.4.2011;

- il Certificato di collaudo delle opere è stato emesso in data 11.11.2012;

- con Sentenza del Tribunale di Torino del 1.12.2014 è stato dichiarato il fallimento (n. 530/2014) dell'impresa Guerrini S.p.a in liquidazione, capogruppo mandataria dell'A.T.I. Appaltatrice dei lavori con contestuale nomina del Dott. Valter Bullio con studio in Torino, Via Roasio 1, quale curatore della procedura fallimentare;

-con Determinazione dirigenziale n. 6 del 13.1.2015 è stato ritenuto ammissibile, per le motivazioni rappresentate nelle premesse del provvedimento, il predetto Certificato di Collaudo, regolarizzato dall'A.T.I. Appaltatrice ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. in data 14.06.2013, attestante che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di € 19.503.222,34 o.f.e.;

- con il medesimo provvedimento dirigenziale:

- sono state altresì respinte tutte le riserve richiamate, confermate, apposte e quantificate dall'A.T.I. Appaltatrice all'atto della sottoscrizione dello Stato finale nonché le richieste formulate ex art. 203 D.P.R. n. 554/99 s.m.i. (ora art. 233 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.) in sede di sottoscrizione del Certificato di Collaudo;
- è stato dato atto che a fronte dell'importo contrattuale autorizzato pari ad € 19.503.222,18 o.f.e. e dei versamenti corrisposti all'A.T.I. Appaltatrice nel corso dei lavori per l'importo complessivo di € 18.878.445,96 o.f.e. (pari ad € 20.766.290,56 d.c.), risulta un credito residuo a favore dell'A.T.I. Appaltatrice medesima pari ad € 624.776,22 oltre IVA e così per complessivi € 687.253,84 o.f.c. cui si farà fronte per € 189.35281 o.f.c. con i fondi di cui al capitolo 204704 - impegno delegato n. 3542/2010 assunto con Determinazione n. 1272 del 30.11.2010 - e per € 497.901,04 o.f.c. con i fondi di cui al capitolo 257003 - impegno delegato n. 3688/2012 assunto con Determinazione n. 1106 del 28.12.2012;
- è stato disposto, tra le altre cose, di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la definizione dei rapporti con l'A.T.I. Appaltatrice dei lavori esame in dipendenza del fallimento (n. 530/2014) della capogruppo mandataria Guerrini s.p.a., già in liquidazione, dichiarato con Sentenza del Tribunale di Torino del 1.12.2014, nonché l'autorizzazione alla corresponsione del credito sopra specificato - previa presentazione, tra le varie cose, della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 141 comma 9 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., delle polizze di cui all'art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 nonché della verifica della regolarità contributiva in occasione della liquidazione della rata di saldo - tenendo conto altresì dell'intervenuta cessione dei crediti d'appalto ex art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di cui alla sopra citata presa d'atto della Stazione Appaltante avvenuta con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11.10.2007;

- con Determinazione dirigenziale n. 38 del 9.2.2015 questa Amministrazione appaltante ha preso atto:

- o della fusione mediante incorporazione della società Mediofactoring S.p.a. (C.F. 06760500154) nella società Intesa san Paolo s.p.a. (CF. 00799960158) con atto di fusione Notaio Dott.ssa Laura Cavallotti iscritta presso il collegio notarile di Milano rep. n. 22.907 Racc. n. 6.804 e relativi allegati A, B, C, D, ed E nonché degli effetti derivanti dalla fusione ex art. 2504 -bis c.c.;
- o del conferimento di ramo d'azienda - nonché dei relativi Allegati A, B, C e D - operato ex art. 58 del D.lgs. n. 385/93, e degli effetti da esso derivanti, con atto Notaio Dott.ssa Laura Cavallotti iscritta presso il collegio notarile di Milano rep. n. 22.908 Racc. n. 6.805 del 20.6.2014 registrato a Milano il 27.6.2014 al n. 15673 Serie 1T, con il quale la società Intesa San Paolo S.p.A. (CF. 00799960158) (conferente) conferisce a Mediocredito Italiano S.p.A. (conferitaria) il cd. "Ramo ex Mediofactoring";
- o che, dall'atto di conferimento sopra citato e dal relativo allegato A, il "Ramo ex Mediofactoring" risulta costituito sostanzialmente dal complesso di attività e passività e rapporti giuridici organizzato per l'esercizio delle attività di factoring, rivenienti ad Intesa san Paolo s.p.a. dalla fusione per incorporazione di Mediofactoring S.p.A".

con conseguente presa d'atto del subentro della società Mediocredito Italiano s.p.a. (CF. 13300400150), corrente in Milano, via Cernaia n. 8/10, nei rapporti e nelle situazioni giuridiche afferenti il cd. "Ramo ex Mediofactoring", così come innanzi descritto, conferito da Intesa San

Paolo s.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/93, e pertanto nella posizione del cessionario dei crediti a suo tempo ceduti ex art. 117 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità indicate nell'atto rogito Notaio Dott. Giulio Biino in Torino – rep. n. 21208/Fascic. n. 10720 del 26.9.2007 registrato il 5.10.2007 a Torino, 2° Ufficio delle Entrate al n. 17147- Serie 1T recepite con Determinazione dirigenziale n. 21 dell'11.10.2007, dalle Imprese Guerrini S.p.A.-capogruppo (ora fallita) e Arcas S.p.a. (mandante), facenti parte dell'A.T.I. Appaltatrice dei lavori di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juarriana nell'ambito del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel Parco La Mandria (TO) di cui al contratto rep. n. 8645 del 20.11.2003.

- a seguito dell'intervenuto fallimento dell'impresa capogruppo mandataria Guerrini s.p.a. in liquidazione, le imprese mandanti Arcas S.p.A. e M.I.T. S.r.l. a mezzo dello studio legale Tosetto e Weigman e Ass.ti hanno manifestato congiuntamente, con nota del 15.12.2014 pervenuta in data 18.12.2014, l'intenzione ai sensi dell'art. 37 comma 18 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.- Codice dei contratti pubblici - di *“ricostituire l'A.T.I. con la nomina della nuova mandataria onde poter ultimare il contratto in oggetto”*;

- con nota prot. n. 9256/A11000 del 25.2.2015, la Stazione appaltante, unitamente all'Avvocatura regionale, ha evidenziato che la suddetta disposizione del Codice dei Contratti pubblici non poteva trovare applicazione al caso in esame in quanto alla data del fallimento le opere risultavano terminate e collaudate e che pertanto, in assenza di lavorazioni ancora da eseguire alla data dell'intervenuto fallimento della mandataria, la richiesta delle mandanti non potesse essere accolta;

- con la predetta nota la Stazione appaltante ha evidenziato altresì che l'A.T.I. Appaltatrice, alla data del fallimento, risultava ancora inadempiente all'obbligo contrattualmente previsto (art. 16 comma 3 del contratto d'appalto) di presentazione delle coperture assicurative ex art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 nonostante i ripetuti solleciti in merito effettuati ed alla cui osservanza è subordinata la corresponsione del saldo d'appalto ex art. 104 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.; tuttavia, alla luce della normativa fallimentare in tema di scioglimento del rapporto di mandato (art. 78 L. fall), ha evidenziato di poter prendere in considerazione la presentazione delle garanzie assicurative da parte delle singole imprese Arcas s.p.a. e Mit s.r.l. nonché di Guerrini s.p.a., già liquidazione, ora in fallimento;

- con nota prot. n. 23894/A11000 del 21.5.2015 l'Amministrazione regionale committente, a fronte dei mancati riscontri, ha diffidato ex art. 1454 c.c. le imprese, originariamente riunite nell'A.T.I. Guerrini S.p.a. (capogruppo mandataria, già in liquidazione, ora in fallimento) – Arcas s.p.a. - M.I.T. S.r.l. Appaltatrice delle opere, ad adempiere agli obblighi contrattualmente previsti in ordine alle coperture assicurative sopra specificate;

- con note del 29.5.2015 e del 16.6.2015 i soggetti sopra citati a mezzo dello studio legale Tosetto e Weigman e Ass.ti, hanno comunicato di aver attivato le procedure propedeutiche alla produzione delle polizze in esame e di aver ottenuto esito favorevole da parte della società PROTOS S.p.A. per il rilascio delle stesse da parte di idonea società di Assicurazione;

-con nota prot. n. 8751/A13040 del 21.7.2015 l'Avvocatura regionale ha chiarito che *“alla luce della normativa fallimentare e dei correlati poteri e funzioni attribuiti al curatore, tra questi non rientra l'obbligo della stipula e dell'emissione delle polizze ex art. 104 commi 1 e 2 del DPR n. 554/99”* di cui sopra e che le mandanti, *“nonostante lo scioglimento interno del mandato, mantengano tale obbligo che può ritenersi adempiuto con la piena copertura di legge riportata in polizza”*;

- con nota del 7.9.2015 le imprese Arcas S.p.a. e MIT S.R.L., conformemente alle indicazioni pervenute dall'Avvocatura regionale, hanno trasmesso polizza n. 124527433, sottoscritta congiuntamente dalle medesime, rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. in data 8.7.2015 quale copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale verso terzi, previste dall'art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., redatta secondo lo schema tipo 2.4 di cui al D.M. 123/2004;

- con Determinazione dirigenziale n. 628 del 30.10.2015 la Stazione appaltante, nel prendere atto dello scioglimento ex art. 78 del R.D. 16.03.1942 n. 267 (L. fallimentare) del rapporto di mandato con rappresentanza a suo tempo conferito all'impresa Guerrini S.p.a. dalle imprese Arcas s.p.a. e Mit s.r.l. con atto Notaio Giulio Biino in Torino del 27.10.2003 rep. n. 11580/ n. 5454 fasc. registrato a Torino il 28.10.2003 per effetto del quale vengono meno, in capo al mandatario i poteri di rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti necessari allo svolgimento dell'appalto ha determinato quanto segue:

- ha dato conseguentemente atto che l'impresa Guerrini S.p.a. in fallimento non è più legittimata a compiere, nei rapporti con l'Amministrazione committente, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici nei confronti delle imprese mandanti, tra cui stipulare le polizze di cui all'art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 nonché incassare somme e rilasciare quietanze sia in conto sia a saldo dalla Stazione Appaltante a nome e per conto delle medesime;
- ha dato atto altresì che, conformemente alle indicazioni pervenute dall'Avvocatura regionale, le imprese Arcas s.p.a. e Mit s.r.l., tenute all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto rep. n. 8645 del 20.11.2003 a suo tempo stipulato con l'A.T.I. Appaltatrice Guerrini s.p.a. (capogruppo)– Arcas s.p.a - MIT s.r.l., stante lo scioglimento interno del mandato ex art. 78 L. fallimentare, hanno sottoscritto polizza n. 124527433 - rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. in data 8.7.2015 - prevista dal sopra citato art. 129 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, avente copertura dell'intero importo dei lavori effettuati e collaudati pari ad € 19.503.222,34 oltre IVA e che pertanto il predetto obbligo contrattuale può ritenersi adempiuto;
- ha dato infine atto che ai sensi dell'art. 141 comma 3 il Certificato di collaudo ha assunto carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo e che pertanto non risulta applicabile il comma 9 della norma medesima che dispone il pagamento della rata di saldo previa garanzia fideiussoria;
- ha ritenuto pertanto di poter procedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla liquidazione del credito di € 624.776,22 oltre IVA, e così per complessivi € 687.253,84 o.f.c., individuato con Determinazione dirigenziale n. 6 del 13.1.2015 con la quale è stato approvato il Certificato di Collaudo dei lavori in esame, direttamente ai singoli soggetti facenti originariamente parte del raggruppamento, pro quota in base all'accordo di associazione temporanea, tenuto conto delle rispettive vicende giuridiche;
- ha autorizzato, vista la documentazione agli atti e per le motivazioni tutte in premessa evidenziate, in favore dell'impresa MIT s.r.l. la liquidazione del credito d'appalto per la quota di sua spettanza pari ad € 148.640,70 o.f.c. di cui alle fatture nn. 355 del 30.9.2011 di € 6.708,71 o.f.c. e 356 del 30.9.2011 di € 141.931,99 o.f.c.;
- ha rinviato a successivi provvedimenti amministrativi la corresponsione della residua somma del credito d'appalto alle imprese Arcas s.p.a. e Guerrini in fallimento tenendo conto degli esiti delle conclusive verifiche in atto in ordine all'intervenuta cessione dei crediti d'appalto ex art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. recepita con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11.10.2007;

- in esito alle verifiche avviate e concluse con il cessionario Mediocredito italiano s.p.a. (già Mediofactoring s.p.a.) la Stazione Appaltante, tenuto conto dell'accettazione dell'impresa medesima del 30.11.2015 e perfezionata con nota del 10.2.2016, entrambe trasmesse all'Amministrazione appaltante via PEC conformemente alle indicazioni pervenute dall'Avvocatura regionale con nota del 6.10.2015, in ordine alla cessazione del rapporto di factoring esistente con la società Arcas s.p.a. con espresso riferimento ai crediti nei confronti di Regione Piemonte nonché della dichiarazione della società Mediocredito Italiano s.p.a., contenuta nelle suddette note, di non risultare più cessionari di alcun credito assentendo pertanto alla corresponsione di ogni eventuale pagamento direttamente all'impresa Arcas s.p.a., ha autorizzato con Determinazioni dirigenziali nn. 85 del 3.3.2016 e 159 del 30.3.2016 in favore della medesima la liquidazione del credito d'appalto per la quota di sua spettanza pari a complessivi €269.306,66 o.f.c. (di cui alle fatture nn. 167 del 30.9.2011 di € 65.272,65 o.f.c. e 168 del 30.9.2011 di € 204.034,01 o.f.c.);

In ordine alla posizione dell'impresa Guerrini Costruzioni Generali s.p.a. (per brevità "Guerrini s.p.a.") ora in fallimento

vista la nota del 27.11.2013 con la quale l'Impresa Guerrini S.p.a. (già in liquidazione), nel comunicare l'avvenuta ammissione in data 5.11.2013 al concordato preventivo ex art 160 e ss. della L. fall, ha richiesto alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Avv.to Isabella Monopoli, che il pagamento della rata di saldo relativa ai lavori in esame venisse effettuato direttamente all'Impresa medesima adducendo il mancato anticipo da parte della cessionaria Mediofactoring s.p.a. (ora Mediocredito Italiano s.p.a) del relativo importo (di cui alle fatture n. 170 e 171 emesse in data 30.09.2011) e la rescissione in data 21.12.2012 del contratto intercorrente con il predetto istituto bancario;

vista la nota prot. n. 1858/DB0707 del 17.1.2014 con la quale questa Amministrazione appaltante ha a suo tempo invitato il cessionario Mediofactoring S.p.A, ad esprimersi in merito alla questione non ritenendo il recesso operato dalla Guerrini S.p.A. idoneo a produrre gli effetti richiesti in considerazione dei contenuti dell'intervenuta cessione dei crediti recepita con Determinazione dirigenziale n. 21 dell'11.10.2007 con particolare riferimento ai crediti futuri;

vista la nota del 3.2.2014, peraltro trasmessa anche al Commissario giudiziale dell'impresa Guerrini s.p.a. in liquidazione, con la quale l'istituto bancario cessionario ha confermato la *"continuità a corrispondere i mandati di pagamento inerenti i crediti ceduti dalla società Guerrini S.p.A"* in favore del cessionario medesimo *"in virtù dell'atto di cessione notificatovi in data 8.10.2007"*;

vista la nota prot. n. 11710 del 10.4.2014 con la quale questa Amministrazione in esito a tali verifiche ha pertanto puntualizzato all'impresa Guerrini s.p.a. in concordato preventivo, (per il tramite dei legali Fubini – Iorio), di non poter, in assenza di una comune manifestazione di volontà da parte di entrambi i soggetti cedente e cessionario assumere provvedimenti difformi da quanto recepito con Determinazione dirigenziale n. 21 dell'11.10.2007;

vista la nota prot. n. 7428 del 16.2.2015 con la quale la Stazione appaltante ha comunicato all'impresa Guerrini s.p.a., nel frattempo in fallimento (n. 530/2014 dichiarato con Sentenza del Tribunale di Torino del 1.12.2014) l'approvazione della Determinazione dirigenziale n. 38 del 9.2.2015, in particolare, del subentro della società Mediocredito Italiano s.p.a. nei rapporti e nelle situazioni giuridiche afferenti il cd. "Ramo ex Mediofactoring", conferito da Intesa San Paolo s.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/93, e pertanto nella posizione del cessionario

dei crediti a suo tempo ceduti ex art. 117 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità indicate nell'atto rogito Notaio Dott. Giulio Biino in Torino – rep. n. 21208/Fascic. n. 10720 del 26.9.2007 registrato il 5.10.2007 a Torino, 2° Ufficio delle Entrate al n. 17147- Serie 1T recepite con Determinazione dirigenziale n. 21 dell'11.10.2007, dalle Imprese Guerrini S.p.A.-capogruppo (ora fallita) e Arcas S.p.a. (mandante) dell'A.T.I. appaltatrice dei lavori di che trattasi;

viste le richieste pervenute dall'impresa Guerrini s.p.a., in persona del curatore fallimentare, unitamente all'impresa Arcas s.p.a., con nota del 18.2.2016 e per il tramite dello studio legale Ravinale e Ass.ti con nota del 12.3.2016 affinché il pagamento della rata di saldo (per la parte di sua spettanza), venisse effettuato direttamente in suo favore in luogo di Mediocredito italiano s.p.a., tenuto conto del recesso a suo tempo operato dal rapporto di factoring;

vista la nota prot. n. 14565 del 22.3.2016 con la quale la Stazione appaltante nel ribadire che in assenza di comunicazione pervenuta da Mediocredito Italiano s.p.a. diversa da quanto a suo tempo già evidenziato da Mediofactoring s.p.a. la predetta richiesta del curatore non poteva essere accolta invitando pertanto Mediocredito Italiano s.p.a. ad individuare il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché le generalità delle persone autorizzate ad operare su di esso, in conformità alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

vista la nota del 24.3.2016 con la quale la società Mediocredito Italiano s.p.a. ha trasmesso alla Stazione Appaltante comunicazione datata 19.10.2015, indirizzata alla Regione Piemonte Ass. Mont. For. c.so Stati Uniti 21, con la quale la società richiedeva *“di prendere nota della chiusura del rapporto di factoring esistente”* tra la società cessionaria medesima e l'impresa Guerrini s.p.a. *“relativamente ai crediti nei confronti di Regione Piemonte Ass. Mont. For”* e che *“di conseguenza, ogni pagamento dovrà essere effettuato direttamente a favore di impresa Gastone Guerrini costruzioni generali”* e che infine *“si deve ritenere pertanto risolta la cessione dei crediti elencati in allegato per l'importo complessivo di € 269.306,66 effettuatoci da impresa Gastone Guerrini Costruzioni Generali che di conseguenza ne rientra nella piena disponibilità”*;

visti i contenuti delle predette note del 19.10.2015 e del 24-3-2016 e dei prospetti ad esse allegati evidenziando gli importi delle fatture nn. 170 e 171 entrambe emesse in data 30.9.2011, rispettivamente di € 65.272,65 e 204.034,01 quali *“crediti ceduti in essere”* dal *“cedente - 398392492 - impresa Gastone Guerrini Costruzioni Generali”* riferite al *“nr Rif. 8645”*;

viste le fatture a suo tempo emesse dall'impresa Guerrini s.p.a. nn. 170 e 171, entrambe del 30.9.2011 rispettivamente di € 65.272,65 o.f.c. e di € 204.034,01 o.f.c., relative alle spettanze dell'appalto di che trattasi di cui al contratto rep n. 8645 del 20.11.2003;

vista la nota prot. n. 16524 del 5.4.2016 inviata anche a Mediocredito Italiano s.p.a. con la quale l'Amministrazione, rilevato che la predetta nota e suoi allegati non risultavano pervenuti al protocollo della Direzione appaltante e preso atto dei contenuti, ha invitato la Guerrini s.p.a. in fallimento ad individuare il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché le generalità delle persone autorizzate ad operare su di esso, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in conformità alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. al fine di poter procedere ad effettuare il pagamento della rata di saldo per la quota parte di sua spettanza, in assenza dei quali l'Amministrazione appaltante non può legittimamente procedere ad effettuare alcun pagamento;

vista la nota del 6.4.2016 con la quale l'impresa Guerrini s.p.a. in persona del curatore fallimentare ha conseguentemente trasmesso via PEC, in conformità alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., le coordinate bancarie per il pagamento della quota della rata di saldo di sua spettanza nonché le generalità delle persone delegate ad operare sul conto dedicato alle commesse pubbliche:

BANCA DEL PIEMONTE – TORINO Sede- Via Cernaia 7 ABI 03048 – CAB 01000 – IBAN IT10 P 030 4801 0000 0000 0091 292 “ intestato a “Fallimento impresa Gastone Guerrini Costruzioni generali s.p.a. in liquidazione”;

considerate le indicazioni e le precisazioni pervenute dall'Avvocatura regionale in data 6.10.2015, in ordine alla *“revoca del credito ceduto da parte del cedente”*, per la quale ha individuato *“l'accettazione del cessionario”* ritenendo *“sufficiente”* l'accettazione da parte del medesimo *“ con racc. AR, stante l'evidente diversità della ratio legis che prevede l'atto pubblico notificato al debitore ceduto solo nell'ipotesi della cessione”*;

preso atto dell'accettazione della Mediocredito Italiano s.p.a. (già Mediofactorig s.p.a.), con note del 19.10.2015 e del 24.3.2016, in ordine alla cessazione del rapporto di factoring a suo tempo esistente con la società Guerrini s.p.a., ora in fallimento, nell'ambito del quale la medesima aveva ceduto all'istituto bancario cessionario i crediti derivanti dal contratto d'appalto in esame, così come evidenziati con atto rogito Notaio Dott. Giulio Biino in Torino – rep. n. 21208/Fascic. N. 10720 del 26.9.2007 registrato il 5.10.2007 a Torino, 2° Ufficio delle Entrate al n. 17147- Serie 1T recepito con Determinazione dirigenziale n. 21 del 11.10.2007;

preso atto che le parti ritengono pertanto risolta la cessione dei crediti evidenziati nei prospetti riepilogativi allegati alle suddette note del 19.10.2015 e del 24.3.2016 e corrispondenti agli importi delle fatture nn. 170 e 171 entrambe emesse in data 30.9.2011, rispettivamente di € 65.272,65 o.f.c. e 204.034,01 o.f.c., per l'importo complessivo di € 269.306,66 o.f.c. e che conseguentemente ogni pagamento dovrà essere effettuato direttamente a favore dell'impresa Guerrini s.p.a., ora in fallimento;

ritenuto quindi di poter considerare il soggetto legittimato a ricevere il pagamento delle spettanze d'appalto in esame l'impresa Guerrini s.p.a., ora in fallimento, per la quota di sua spettanza, in luogo del cessionario Mediocredito Italiano s.p.a.(già Mediofactoring s.p.a.);

dato atto che, per effetto di quanto sopra, il pagamento effettuato all'impresa Guerrini s.p.a. in fallimento, in persona del curatore Dott. Valter Bullio, libera la Regione Piemonte dalla relativa obbligazione di pagamento;

ritenuto, dalla documentazione agli atti e per le motivazioni tutte sopra evidenziate, di poter autorizzare in favore di Guerrini Costruzioni Generali s.p.a. (già in liquidazione) in fallimento, (P.IVA 00469840011) corrente in Torino, in persona del curatore Dott. Valter Bullio, la liquidazione del credito d'appalto per la quota di sua spettanza pari a complessivi € 269.306,66 o.f.c. (di cui alle fatture nn. 170 e 171 entrambe emesse in data 30.9.2011 rispettivamente di € 65.272,65 o.f.c. e 204.034,01 o.f.c.) sul seguente conto corrente:
(omissis);

dato atto di poter far fronte alla suddetta spesa per € 269.306,66 o.f.c. con i fondi del capitolo 257003 reimputato su I. n. 2904/2016;

dato atto infine che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice civile;

dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, approvato con D.G.R. n. 1-1518 del 4/6/2015, prevede che “*a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. 2015-2017 sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:*

a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio “B” “affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All 2 al P.N.A.);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 1442/SB100 del 7.02.2013;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4,16 e 17 del D.lgs n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
visto il D.lgs n. 118/2011 s.m.i.;
vista la L. R. n. 7/2001;
vista la L.n. 190/2012;
visto l'art. 78 del R.D. 16.03.1942 n. 267;
visto l'art. 141 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
visto l'art. 104 del DPR n. 554/99;
vista la L. r. n. 29 del 30.12.2015;
vista la D.G.R. n. 1-1518 del 4/6/2015;
vista la DGR 1-2844 del 1.2.2016;
vista la DGR 2-2845 del 1.2.2016;
vista la L. r. n. 6 del 6.4.2016;
vista la D.G.R. n. 3-3122 dell'11.4.2016;
vista la D.G.R. n. 1-3185 del 26.4.2016

determina

con riferimento ai lavori di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juarriana (cod. CUP J32I97000000001), nell'ambito del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel Parco La Mandria (TO), aggiudicati all'A.T.I. GUERRINI Costruzioni Generali S.p.A. (Capogruppo mandataria) – ARCAS S.p.A. – M.I.T. DI ULIVI & ZEME S.r.l. - corrente in Torino, Via Medail n. 36 con Determinazione dirigenziale n. 1009 del 29.10.2003 e successivo contratto rep. n. 8645 del 20.11.2003 e successivi atti aggiuntivi:

- di autorizzare, vista la documentazione agli atti e per le motivazioni tutte in premessa evidenziate, in favore di Guerrini Costruzioni Generali s.p.a. (già in liquidazione) in fallimento, (P.IVA 00469840011) corrente in Torino, in persona del curatore Dott. Valter Bullio, la liquidazione del credito d'appalto per la quota di sua spettanza pari a complessivi € 269.306,66 o.f.c. (di cui alle

fatture nn. 170 del 30.9.2011 di € 65.272,65 o.f.c. e 171 del 30.9.2011 di € 204.034,01 o.f.c.) sul seguente conto corrente:
(omissis)”;

- di dare atto che, per effetto di quanto sopra, il pagamento effettuato all’impresa Guerrini s.p.a. in fallimento, in persona del curatore Dott. Valter Bullio, libera la Regione Piemonte dalla relativa obbligazione di pagamento;
- di far fronte alla suddetta spesa per € 269.306,66 o.f.c. con i fondi del capitolo 257003 reimputato su I. n. 2904/2016;
- di dare atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice civile;
- di dare comunicazione del presente provvedimento amministrativo all’Impresa Mediocredito Italiano s.p.a..

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione dirigenziale non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 23, 26, 27 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., trattandosi di atto non riconducibile alle suddette disposizioni normative.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Stefania CROTTA

VISTO DI CONTROLLO
ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 - SEZ. 7.2.1
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dr. Giovanni LEPRI